

**REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2008 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 1731/2006 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le misure e le condizioni necessarie per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione siano prodotte esclusivamente con carni bovine di origine comunitaria.
- (2) Si è constatato che i vincoli imposti dal regolamento (CE) n. 1731/2006 in ordine alla presentazione delle carni alle autorità doganali creano agli operatori problemi pratici inutili. Le condizioni imposte dal regolamento per l'espletamento delle formalità di esportazione complicano i compiti delle autorità doganali negli Stati membri in cui sono già di applicazione sistemi doganali elettronici.
- (3) Per agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1731/2006 occorre pertanto semplificare le condizioni per la presentazione delle carni alle autorità doganali e le relative formalità di esportazione, ferma restando tuttavia l'efficacia e la trasparenza dei controlli da parte delle autorità doganali.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1731/2006.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1731/2006 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le carni sono presentate ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.»

2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori indicano il numero di riferimento della dichiarazione o delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l'identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.